

CONTRATTO DI OUTSOURCING
PER LO SVOGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI DATA PROTECTION
OFFICER (DPO) EX ART. 37 REGOLAMENTO (UE) 2016/679

TRA

L'Istituto Scolastico di Terni, con sede in Terni, Via delle Terre Arnolfe, 10 - C.F: 80007220553 rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro tempore, Prof.ssa Paola Cannavale, domiciliato per la sua carica presso la scuola Istituto Comprensivo "Felice Fatati" di Terni,

E

L'Avv. Laura Piscini del Foro di Terni, nata a Terni il 8/10/1975, con studio in Terni, Corso Tacito n.101, pec: laura.piscini@ordineavvocatiterni.it, di seguito più brevemente denominato DPO (Data Protection Officer),

PREMESSO

- Che l'art. 21 della l. n. 59 del 15/03/1997 e successive modifiche intervenute, attribuisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche, delegando il Governo a emanare apposito regolamento;
- che il D.M. n. 251 del 29/05/1998, integrato e modificato dal D.M. n. 179 del 19/07/1999, concernenti il programma nazionale di sperimentazione dell'autonomia, prevedono l'attivazione di iniziative attuate con l'apporto anche di personale esperto esterno all'istituzione scolastica;
- che il D.P.R. n. 275 dell'8/03/1999 reca norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);
- che questo Istituto non dispone di personale professionalmente specializzato per ricoprire tale

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA

- incarico così come previsto dal nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 ;
- l'Istituto ha ritenuto che l'Avv. Laura Piscini sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, giusta certificazione conforme ai requisiti di competenza definiti dalla norma UNI 11697:2017 (Certificazione CEPAS DPO 0361 del 16/01/2019, data scadenza 15/01/2023), non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare, in regolarità contributiva ex D.l. n.210/2002 (certificazione Durc rilasciata dalla Cassa Forense);
 - che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Dott.ssa Loredana Marcantonio, ha curato l'attività istruttoria di competenza;
 - ritenuto necessario proseguire il lavoro già iniziato con il suddetto professionista volto all'adeguamento dell'Istituto con la normativa vigente in materia di protezione dati per una continuità operativa;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Oggetto

L'Istituto conferisce incarico all'Avv. Laura Piscini di svolgere ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, par. 1, del RGPD, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

3. Decorrenza e durata

Le parti concordano che il Servizio può iniziare il giorno 1 gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020.

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



pertanto l'Istituto non potrà rivolgere al DPO alcuna azione gerarchico-disciplinare.

Le parti pattuiscono che durante il corso dell'anno solare verranno redatti dei verbali da parte del DPO ove verrà descritto lo stato di adeguamento al Gdpr e verranno suggerite le prescrizioni da adottare. Tali verbali verranno redatti in duplice copia e verranno sottoscritti anche dal Dirigente Scolastico per presa visione e ratifica, e custoditi da quest'ultimo unitamente a tutto il materiale privacy.

7. Risoluzione e recesso.

Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione per iscritto alla controparte a mezzo lettera raccomandata AR o PEC, qualora si sia realizzata una inadempienza rispetto ad una o più delle obbligazioni previste nel presente contratto.

8. Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essere informate e prestano il reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati ai sensi della normativa sulla privacy attualmente in vigore. L'Istituto dichiara di avere il consenso previsto per legge al trattamento dei dati di terzi ai quali il DPO sia chiamato ad accedere, e autorizza il DPO al trattamento degli stessi in qualità di professionista outsourcer dell'Istituto.

Le parti si impegnano a mantenere segrete tutte le informazioni riservate relative al presente contratto. Le parti adotteranno ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che le parti non saranno ritenute inadempienti alle disposizioni del presente articolo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma o regolamento promulgato da autorità governative di controllo aventi giurisdizione sulle parti, ovvero regolamento anche interno ad una delle parti, in relazione alla esecuzione del presente contratto, ovvero contenute in atti normativi e/o amministrativi espressi dalle autorità competenti. Gli obblighi di riservatezza qui previsti cesseranno entro 5 anni dalla data di scadenza del presente contratto.

I dati potranno essere raccolti e trattati in forma cartacea, informatica, telematica, in relazione alle modalità di trattamento per consentire una efficace gestione dei rapporti nella misura necessaria per espletare al meglio il servizio richiesto.

Il DPO si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dall'Istituto e di non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell'autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per legge autorizzate.

9. Disposizioni Finali.

Le parti intendono il presente contratto come una prestazione di servizi.

L'Istituto rimane l'unico titolare del rapporto con i propri dipendenti, collaboratori e fornitori.

Eventuali modifiche al presente contratto hanno effetto solo se confermate per iscritto. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia.

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA

4. Compenso.

Il compenso pattuito per le prestazioni oggetto del Servizio sono pari ad euro 1.200,00. Tale compenso si intende al netto degli eventuali oneri posti per legge a carico e pertanto deve considerarsi oltre cpa (cassa di previdenza avvocati 4%= €48,00). Il compenso verrà corrisposto previa presentazione di regolare fattura.

Codice univoco: UFUVSS – CIG: Z732C2D317

5. Obblighi e dichiarazioni del DPO.

Il DPO si impegna ad eseguire il Servizio con la massima diligenza e accuratezza.

Il DPO agirà senza alcun vincolo di subordinazione, né potere di rappresentare o vincolare in alcun modo l'Istituto.

Il DPO presterà la propria attività e fornirà i propri servizi nei confronti dell'Istituto Scolastico senza apporto di capitale proprio e di mezzi necessari per la realizzazione degli stessi e, conseguentemente, senza assunzione di rischi, salvi i casi di responsabilità professionale.

Il DPO, considerata l'importanza e la riservatezza dei dati trattati, si impegna a rispettare l'obbligo di segretezza circa i dati e le informazioni a cui abbia avuto accesso in esecuzione del presente incarico, al fine di evitare fughe di notizie che potrebbero danneggiare l'immagine dell'Istituto.

Il DPO si impegna a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro adottate dall'Istituto.

Il DPO è manlevato da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa attinente le garanzie ed i diritti che l'Istituto Scolastico deve rivolgere agli interessati in attuazione del Regolamento Europeo n. 679/2016.

6. Obblighi e dichiarazioni dell'Istituto Scolastico.

L'Istituto Comprensivo "F. Fatati" si impegna a:

- a) mettere a disposizione del DPO le opportune risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

In ogni caso l'Istituto accetta che la responsabilità del DPO sia limitata a quanto effettivamente descritto nel presente contratto ed esonera il DPO a rispondere di qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa nei confronti di terzi, attinente le garanzie ed i diritti che l'Istituto Scolastico deve rivolgere agli interessati in attuazione del Regolamento Europeo n. 679/2016.

L'Istituto non potrà pertanto intraprendere alcuna azione di rivalsa nei confronti del DPO per alcun titolo ragione o causa.

L'Istituto dichiara che i locali in cui opererà il DPO sono a norma con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; l'Istituto si impegna a informare e formare i propri Addetti circa le proprie procedure privacy e di sicurezza.


L'Istituto è consapevole che il Servizio del DPO è una prestazione professionale e che

10. Controversie e foro competente.

Le controversie che dovessero sorgere all'applicazione del presente contratto, o comunque connesse all'esecuzione, interpretazione o violazione del medesimo, sono devolute alla esclusiva giurisdizione del Foro di Terni.


Terni, li.....

Letto approvato e sottoscritto

F.to
Avv. Laura Piscini


F.to
ISTITUTO.....
Il Dirigente Scolastico

Si sottoscrivono espressamente e si intendono specificamente approvate, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

F.to
Avv. Laura Piscini


F.to
ISTITUTO.....
Il Dirigente Scolastico

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001571 - 27/02/2020 - C14 - Contabilità general - E